



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vigilanza\Specialista in Attivita' di Vigilanza

RESPONSABILE: Mamei Mario

ORDINANZA N. 47

in data 11/05/2012

OGGETTO:

Divieto di sosta temporaneo per lavori stradali nella via Livorno.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha avviato diversi appalti per l'esecuzione di opere pubbliche, tra le quali anche il rifacimento della rete di distribuzione idrica nell'abitato, affidate alla ditta C.L.M. S.r.l., con sede legale ed amministrativa in Orosei (NU), in Via Botticelli s.n.;

Richiamate le precedenti ordinanze con le quali si disciplinava la circolazione stradale nelle strade via via interessate dai lavori, in ultimo l'ordinanza dirigenziale numero 26 del 19 marzo 2012;

Considerato che l'Impresa C.L.M. s.r.l. ha chiesto in data odierna l'emissione di una nuova ordinanza per l'istituzione del divieto di transito e sosta della via Livorno, a decorrere da lunedì 14 maggio 2012, al fine di poter proseguire con i lavori in tale via, e ridurre per quanto possibile il disagio ai residenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito, disponendo il divieto di transito e sosta nella via Livorno da individuarsi da parte della ditta in funzione dei sottoservizi esistenti, a decorrere dal giorno lunedì 14 maggio 2012 dalle ore 07,30 a fine lavori, e consentire nel contempo ai soli residenti il doppio senso di circolazione del tratto della Via Palermo, che si interseca con la via Livorno, onde consentire l'accesso alle abitazioni fino al tratto interessato dai lavori;

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il combinato disposto dell'articolo 6, comma 4 lettere a) e f) e comma 5 lettera d) e articolo 7, comma 1 lettera a) e comma 4 del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre per il tempo strettamente necessario la sospensione della circolazione e vietare temporaneamente la sosta nel centro abitato per esigenze di carattere tecnico; accordando i permessi subordinati a speciali condizioni per i casi di cui al citato comma 4 dell'articolo 7 (possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale);

Visto l'articolo 159 comma 1, lettera d) del Codice della Strada, in base al quale si procede alla rimozione forzata dei veicoli quando siano lasciati in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione delle strade e del relativo arredo; nonché visto il comma 4 dello stesso articolo, in base al quale la rimozione dei veicoli costituisce sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al citato comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI (in particolare, articolo 215);

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche;

Visto il Decreto del Sindaco numero 4 del 01 febbraio 2012, anche in considerazione della valenza tecnica dell'ordinanza, che non implica scelte durevoli di ordine politico;

ORDINA

- con decorrenza lunedì 14 maggio 2012, nella fascia oraria dalle ore 07,30 alle ore 18,30, fino al termine dei lavori, è disposto il divieto di transito e sosta ambo i lati nella via Livorno,

da individuarsi da parte della ditta C.L.M. di cui in premessa a seconda dei sottoservizi esistenti che si individueranno con i primi assaggi. La stessa ditta dovrà garantire, compatibilmente con i lavori, la possibilità di permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale;

- è disposto altresì per i soli residenti il doppio senso di circolazione nella Via Palermo, nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Livorno e Via Ancona;

DEMANDA

all'Impresa C.L.M. S.r.l. esecutrice dei lavori sopra descritti, di provvedere al posizionamento della necessaria segnaletica stradale, diurna e notturna e di cantiere. La segnaletica verticale temporanea dovrà essere posizionata almeno 12 ore prima dell'inizio dei divieti, con l'indicazione che gli stessi decorreranno dalle ore 07,30 del 14 maggio 2012 sino alla conclusione dei lavori. Relativamente alla segnaletica verticale permanente, è fatto obbligo all'Impresa di occultare quella contrastante e di ripristinarla al termine dei lavori, nonché di sostituire a proprie spese quella accidentalmente deterioratasi a causa dei lavori eseguiti;

agli ufficiali ed agli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza;

AVVERTE

chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada per ciascun tipo di infrazione, compresa l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione coatta dei veicoli;

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni:

- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni;
- al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199 del 1971.

Il Responsabile del Settore Vigilanza

Istruttore Direttivo Mario Mameli

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio, notificata alla Impresa C.L.M. S.r.l. di Orosei (NU) e trasmessa alla Stazione Carabinieri di Sestu (CA)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha avviato diversi appalti per l'esecuzione di opere pubbliche, tra le quali anche il rifacimento della rete di distribuzione idrica nell'abitato, affidate alla ditta C.L.M. S.r.l., con sede legale ed amministrativa in Orosei (NU), in Via Botticelli s.n.;

Richiamate le precedenti ordinanze con le quali si disciplinava la circolazione stradale nelle strade via via interessate dai lavori, in ultimo l'ordinanza dirigenziale numero 26 del 19 marzo 2012;

Considerato che l'Impresa C.L.M. s.r.l. ha chiesto in data odierna l'emissione di una nuova ordinanza per l'istituzione del divieto di transito e sosta della via Livorno, a decorrere da lunedì 14 maggio 2012, al fine di poter proseguire con i lavori in tale via, e ridurre per quanto possibile il disagio ai residenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito, disponendo il divieto di transito e sosta nella via Livorno da individuarsi da parte della ditta in funzione dei sottoservizi esistenti, a decorrere dal giorno lunedì 14 maggio 2012 dalle ore 07,30 a fine lavori, e consentire nel contempo ai soli residenti il doppio senso di circolazione del tratto della Via Palermo, che si interseca con la via Livorno, onde consentire l'accesso alle abitazioni fino al tratto interessato dai lavori;

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il combinato disposto dell'articolo 6, comma 4 lettere a) e f) e comma 5 lettera d) e articolo 7, comma 1 lettera a) e comma 4 del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre per il tempo strettamente necessario la sospensione della circolazione e vietare temporaneamente la sosta nel centro abitato per esigenze di carattere tecnico; accordando i permessi subordinati a speciali condizioni per i casi di cui al citato comma 4 dell'articolo 7 (possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale);

Visto l'articolo 159 comma 1, lettera d) del Codice della Strada, in base al quale si procede alla rimozione forzata dei veicoli quando siano lasciati in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione delle strade e del relativo arredo; nonché visto il comma 4 dello stesso articolo, in base al quale la rimozione dei veicoli costituisce sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al citato comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI (in particolare, articolo 215);

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche;

Visto il Decreto del Sindaco numero 4 del 01 febbraio 2012, anche in considerazione della valenza tecnica dell'ordinanza, che non implica scelte durevoli di ordine politico;

ORDINA

- con decorrenza lunedì 14 maggio 2012, nella fascia oraria dalle ore 07,30 alle ore 18,30, fino al termine dei lavori, è disposto il divieto di transito e sosta ambo i lati nella via Livorno,

da individuarsi da parte della ditta C.L.M. di cui in premessa a seconda dei sottoservizi esistenti che si individueranno con i primi assaggi. La stessa ditta dovrà garantire, compatibilmente con i lavori, la possibilità di permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale;

- è disposto altresì per i soli residenti il doppio senso di circolazione nella Via Palermo, nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Livorno e Via Ancona;

DEMANDA

all'Impresa C.L.M. S.r.l. esecutrice dei lavori sopra descritti, di provvedere al posizionamento della necessaria segnaletica stradale, diurna e notturna e di cantiere. La segnaletica verticale temporanea dovrà essere posizionata almeno 12 ore prima dell'inizio dei divieti, con l'indicazione che gli stessi decorreranno dalle ore 07,30 del 14 maggio 2012 sino alla conclusione dei lavori. Relativamente alla segnaletica verticale permanente, è fatto obbligo all'Impresa di occultare quella contrastante e di ripristinarla al termine dei lavori, nonché di sostituire a proprie spese quella accidentalmente deterioratasi a causa dei lavori eseguiti;

agli ufficiali ed agli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza;

AVVERTE

chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada per ciascun tipo di infrazione, compresa l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione coatta dei veicoli;

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni:

- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni;
- al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199 del 1971.

Il Responsabile del Settore Vigilanza

Istruttore Direttivo Mario Mameli

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio, notificata alla Impresa C.L.M. S.r.l. di Orosei (NU) e trasmessa alla Stazione Carabinieri di Sestu (CA)